



REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL VENETO

Nell'adunanza del 27 luglio 2020

composta dai magistrati:

Salvatore PILATO	Presidente
Elena BRANDOLINI	Consigliere
Amedeo BIANCHI	Consigliere
Marco SCOGNAMIGLIO	Referendario
Giovanni DALLA PRIA	Referendario
Daniela D'AMARO	Referendario relatore
Chiara BASSOLINO	Referendario

VISTI gli artt. 81, 97, 100, 117 e 119 della Costituzione;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali ed in particolare l'art. 148-bis, comma 3, del TUEL, così come introdotto dalla lettera e) dell'art. 3, comma 1, del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213;

VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131;

VISTA la legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 166 e seguenti;

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n.196;

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

VISTO il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, con il quale è stata istituita in ogni Regione ad autonomia ordinaria una Sezione regionale di controllo, deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la deliberazione della Sezione delle autonomie della Corte dei conti n. 6/SEZAUT/2017/INPR del 30 marzo 2017, recante le *“Linee guida e relativo questionario per gli organi di revisione economico finanziaria degli enti locali per l’attuazione dell’articolo 1, commi 166 e seguenti della legge 23 dicembre 2005, n. 66. Rendiconto della gestione 2016”*;

VISTE le proprie deliberazioni n. 903/2012/INPR e n. 182/2013/INPR;

VISTO il Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato del 12 maggio 2016;

ESAMINATA la relazione sul rendiconto di gestione per l’esercizio finanziario 2016, redatta dall’Organo di revisione di Campagna Lupia (VE);

ESAMINATI gli schemi di bilancio B.D.A.P. trasmessi dall’ente in osservanza dell’art. 227, comma 6, D. lgs. 18 agosto 2000, n. 267, secondo le tassonomie XBRL definite con decreto del Presidente della Corte dei conti del 21 dicembre 2015, n. 112, adottato ai sensi dell’art. 20-bis del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito in legge 17 dicembre 2012, n. 221;

VISTO il referto sui controlli interni ex art. 148 T.U.E.L.;

VISTA l’ordinanza del Presidente n. 38/2020 di convocazione della Sezione di Controllo per il Veneto per l’odierna seduta;

UDITO il magistrato relatore dott.ssa Daniela D’Amaro;

FATTO E DIRITTO

L’art. 1, commi 166 e 167, L. 266/2005 (legge finanziaria 2006) stabilisce che *“gli organi degli enti locali di revisione economico-finanziaria trasmettono alle competenti Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti una relazione sul bilancio di previsione dell’esercizio di competenza e sul rendiconto dell’esercizio medesimo”* (di seguito, *“Questionario”*), sulla base dei criteri e delle linee guida predisposte dalla medesima Corte (Sezione delle Autonomie n. 6 /SEZAUT/2017/INPR per il rendiconto 2016).

L’art. 148-bis del D. lgs. 267/2000 (inserito nel Testo unico degli enti locali dall’art. 3 del D.L. 174/2012, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213), esplicita le finalità del controllo *de quo* (*“verifica del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell’osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall’articolo 119, sesto comma, della Costituzione, della sostenibilità dell’indebitamento, dell’assenza di irregolarità, suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli enti.”*), ne definisce l’ambito (*“Ai fini della verifica, le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti accertano altresì che i rendiconti degli enti locali tengano conto anche delle partecipazioni in società controllate e alle quali è affidata la gestione di servizi pubblici per la collettività locale e di servizi strumentali all’ente”*) e stabilisce gli effetti delle relative risultanze (*“Nell’ambito della verifica di cui ai commi 1 e 2, l’accertamento, da parte delle competenti sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese,*

della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria, o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno comporta per gli enti interessati l'obbligo di adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento, i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio. Tali provvedimenti sono trasmessi alle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti che li verificano nel termine di trenta giorni dal ricevimento. Qualora l'ente non provveda alla trasmissione dei suddetti provvedimenti o la verifica delle sezioni regionali di controllo dia esito negativo, è preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria”).

In ossequio alla natura dinamica del controllo espletato in tal sede, che impone, al fine di far emergere la concreta situazione economico-finanziaria dell'Ente, una visione prospettica degli atti del ciclo di bilancio nei vari esercizi e in funzione dell'adozione “*di effettive misure correttive funzionali a garantire il rispetto complessivo degli equilibri di bilancio*” (Corte cost. 60/2013), la Sezione accerta anche criticità suscettibili di arrecare pregiudizio allo stabile mantenimento degli equilibri dell'Ente, benché non integranti fattispecie di irregolarità sanzionabili nei termini sopra accennati.

Tenuto conto della precedente delibera della Sezione n. 169/2018/PRSE, avente a oggetto il rendiconto del Comune per l'esercizio 2015, sulla base dell'esame della documentazione inerente al rendiconto per l'esercizio 2016 e degli schemi di bilancio acquisiti nella Banca Dati Amministrazioni Pubbliche (BDAP), si evidenziano le criticità di seguito rappresentate.

1. Termine di approvazione del rendiconto.

L'ente non ha rispettato il termine di approvazione del rendiconto, di cui all'art. 227, comma 2 del TUEL (30 aprile), avendo deliberato lo stesso il 29 maggio 2017.

Una corretta tempistica di approvazione del rendiconto, si rileva, è espressione di una attività efficiente e ben programmata.

L'importanza non meramente formale di tale aspetto gestionale, inoltre, è rinvenibile nelle disposizioni contenute negli artt. 186 e 187 del TUEL, che individuano nell'approvazione del rendiconto il momento in cui è accertato il risultato contabile di amministrazione.

Come è noto, il legislatore fa derivare molteplici conseguenze alla mancata approvazione del rendiconto, con ricadute sulla collettività locale, tra cui:

- lo scioglimento del Consiglio comunale (articoli 227, comma 2-bis e 141, comma 2, del T.U.E.L.);
- il divieto di assunzioni a qualunque titolo (legge 145/2018, articolo 1, comma 904);
- il divieto di applicazione al bilancio di previsione delle quote vincolate, accantonate e destinate del risultato di amministrazione fino all'avvenuta approvazione (legge 145/2018 articolo 1, comma 897);
- l'assoggettamento provvisorio ai controlli centrali in materia di copertura del costo di

alcuni servizi (articolo 243, comma 6, del T.U.E.L).

La mancata approvazione del rendiconto inoltre, rischia, ove reiterata, di rendere asincrona la dimostrazione dei risultati di gestione.

Il rendiconto, infatti, costituisce momento gestionale di essenziale rilevanza, in particolare per il processo di pianificazione e controllo.

L'ordinario svolgersi della gestione è definito secondo una scansione temporale prestabilita, diretta a proteggere il sistema di bilancio da rischi di indeterminatezza delle grandezze sulle quali l'ente deve compiere le proprie scelte gestionali. Il rendiconto "*(...) costituisce un imprescindibile riferimento per gli eventuali interventi sulla gestione in corso d'esercizio e per la successiva programmazione finanziaria*" (cfr. Sezione Lombardia - deliberazioni n.10/2018/PRSE e n. 32/2019/PRSE, Sezione Molise - deliberazione n. 67 del 19 aprile 2019 e Sezione Sicilia - deliberazione n. 86 del 19 aprile 2019).

La rendicontazione, infatti, rappresenta non solo la certificazione dei risultati dell'esercizio trascorso, ma anche il presupposto per gli eventuali interventi di variazione delle previsioni del bilancio in corso di gestione (cfr. delibera 12/2019 Sezione delle Autonomie).

Risulta indispensabile, pertanto, che l'ente adotti per il futuro ed in via stabile misure organizzative che consentano il rispetto del predetto termine.

2. Adempimenti BDAP.

In sede istruttoria, è inizialmente emerso che l'ente aveva assolto tardivamente agli adempimenti di cui al Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 12 maggio 2016, relativi alla trasmissione degli schemi di bilancio alla Banca Dati Pubbliche Amministrazioni (BDAP).

Interrogando la Banca dati delle Pubbliche Amministrazioni è risultata infatti una unica trasmissione avvenuta in data 11/07/2018, protocollo BDAP 177381.

In tale quadro, determinatosi in concomitanza con il già rilevato ritardo nella approvazione del rendiconto, hanno assunto rilievo le disposizioni di cui all'articolo 9, comma 1-quinquies del D.L. 24 giugno 2016, n. 113, come introdotto in sede di conversione, con la legge 7 agosto 2016, n. 160, secondo cui "*(...) In caso di mancato rispetto dei termini previsti per l'approvazione dei bilanci di previsione, dei rendiconti e del bilancio consolidato e del termine di trenta giorni dalla loro approvazione per l'invio dei relativi dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, compresi i dati aggregati per voce del piano dei conti integrato, gli enti territoriali, ferma restando per gli enti locali che non rispettano i termini per l'approvazione dei bilanci di previsione e dei rendiconti la procedura prevista dall' articolo 141 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, non possono procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto, fino a quando non abbiano adempiuto. E' fatto altresì divieto di stipulare contratti*

di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della disposizione del precedente periodo.”.

A tale proposito, si osserva, in primo luogo, che la norma richiamata prevede il divieto di assunzione e di stipula di contratti di servizi, ove sussistano le condizioni previste.

Nel caso di specie, l’Ente:

- ha approvato il rendiconto in ritardo;
- ha assunto personale anteriormente alla trasmissione con protocollazione dei dati in BDAP.

Sulla trasmissione degli schemi BDAP, in sede istruttoria l’Ente ha chiarito che, sebbene l’invio con protocollazione degli schemi BDAP risultasse tardivo (11/07/2018), lo stesso Ente aveva già operato una precedente trasmissione in data 31/05/2017, cioè pochi giorni dopo l’approvazione del rendiconto, senza tuttavia che tale invio consentisse registrazione a protocollo.

Ciò premesso, si ritiene necessario, in ogni caso, richiamare l’Ente a prestare la massima attenzione a tale adempimento che, se disatteso, potrebbe determinare l’invalidità degli atti posti in essere e le responsabilità soggettive, con riferimento alle eventuali assunzioni poste in essere.

3. Fondo pluriennale vincolato.

Richiamando il punto 2 della delibera 169/2018/PRSE, si è riscontrato anche per l’anno 2016 il lieve disallineamento, relativamente al FPV (per la parte corrente euro 93.413,55 in spesa 2015, a fronte di euro 100.569,05 in entrata 2016). Dalla lettura delle evidenze contabili si è potuta verificare la non corrispondenza del FPV in spesa di parte corrente 2015, con quello in entrata di parte corrente 2016:

CONTROLLO DI CONTINUITA' FPV 2015-2017						
	2015		2016		2017	
	IN ENTRATA	IN SPESA	IN ENTRATA	IN SPESA	IN ENTRATA	IN SPESA
FPV da prospetto BDAP parte corrente			100.569,05	97.261,04		
FPV da prospetto BDAP parte capitale			136.148,20	239.795,40		
FPV da prospetto FINANZA LOCALE parte corrente (a mani)	93.413,55				97.261,04	
FPV da prospetto FINANZA LOCALE parte capitale (a mani)		136.148,20				239.795,40
VERIFICA CONTINUITA' PARTE CORRENTE (deve essere 0)			7.155,50	0,00		
VERIFICA CONTINUITA' PARTE CAPITALE (deve essere 0)			0,00	0,00		
			FALSO	VERO		

L’ente ha confermato tale incongruenza, specificando che “(...) Viene confermata l’incongruenza rilevata in merito al FPV, contestualmente viene dichiarato che gli impegni finanziati con tale margine non hanno prodotto disavanzo.”

Pur prendendo atto del fatto che trattasi in ogni caso di importi di modeste entità, si invitano tuttavia l’ente e l’Organo di revisione a verificare, negli esercizi successivi, gli effetti di tale maggiorazione, avendo cura di accertare che la stessa non abbia offerto copertura contabile a impegni di spesa, con conseguente realizzazione di un corrispondente disavanzo occulto.

4. Recupero evasione tributaria.

L’Organo di revisione, nella propria relazione sul rendiconto 2016, ha rilevato e proposto all’ente di “(...) prendere in considerazione una efficace attività di recupero

dell'evasione, anche per evitare problemi di prescrizione dei crediti”.

Su tale tematica, si è proceduto in sede istruttoria ad acquisire maggiori informazioni, anche per verificare l'eventuale rischio derivante dalle possibili cancellazioni di componenti tributarie, di cui al D.L. 23 ottobre 2018, n. 119.

A tale proposito, l'ente ha fornito adeguati chiarimenti, precisando peraltro che *“(…) In un'ottica prospettica relativa al 2019, stante i dati di bilancio, non vi sono somme che potrebbero essere oggetto della c.d. rottamazione, tuttavia viene evidenziato che il rendiconto 2016 ha presentato un avanzo pari ad euro 460.649,41 (confermato a grandi linee anche negli esercizi futuri) e un avanzo vincolato derivante da entrate cds non spese per euro 239.132,92, tale somma è presente anche nel rendiconto 2018 per complessivi euro 131.365,25.”*

Inoltre, l'ente ha precisato, con particolare riferimento al recupero dell'evasione afferente alle sanzioni derivanti dalle violazioni del codice della strada, che *“(…) Alla luce dei dati sopra riportati e considerato che ai fini delle infrazioni al codice della strada risultano di fatto accantonate, all'interno dell'avanzo, somme quasi pari a quanto viene annualmente trasferito dall'Unione dei comuni città Riviera del Brenta, si ritiene non vi siano elementi che possano compromettere gli equilibri di bilancio.”*

Nel prendere atto di quanto riportato in sede istruttoria, si invita in ogni caso l'ente ad attivare tutti gli strumenti necessari per ottimizzare il recupero delle componenti tributarie non ancora riscosse.

5. Tempestività dei pagamenti.

In sede istruttoria, si è rilevata risposta negativa al quesito 1.8.2 del questionario, afferente all'adempimento di cui all'art. 41, comma 1, del D.L. 24 aprile 2014, n. 66, in ordine alla allegazione alla relazione sul rendiconto del prospetto attestante l'importo dei pagamenti relativi a transazioni commerciali effettuati dopo la scadenza dei termini previsti dal D. lgs. 9 ottobre 2002, n. 231.

In tale occasione, l'organo di revisione aveva dichiarato (campo note del questionario) che *“(…) l'ente ha allegato al rendiconto l'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti ma non anche il prospetto attestante l'importo dei pagamenti effettuati dopo la scadenza dei termini in quanto pubblicato sul sito istituzionale dell'ente.”*

La disciplina delle procedure di spesa e contabili, contenuta nel D.P.R. 20 aprile 1994, n. 367, stabiliva, all'art. 7, che i pagamenti avvenissero “nel tempo stabilito dalle leggi, dai regolamenti e dagli atti amministrativi generali”, con la conseguenza, affermata in dottrina, che, “in ogni caso, alla scadenza del termine per il pagamento, il credito liquido si deve quindi ritenere senz'altro esigibile”.

In seguito, l'art. 1, comma 4, del D. Lgs. 9 novembre 2012, n. 192 (Modifiche al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231) ha stabilito che *“(…) Nelle transazioni commerciali in cui il debitore è una pubblica amministrazione le parti possono pattuire, purché in modo espresso, un termine per il pagamento superiore a quello previsto dal comma 2, quando ciò sia giustificato dalla natura o dall'oggetto del contratto o dalle circostanze esistenti al momento della sua conclusione. In ogni caso i termini di cui al comma 2 non possono*

essere superiori a sessanta giorni. La clausola relativa al termine deve essere provata per iscritto.”

Nell'ipotesi che nel corso della gestione si creassero le condizioni per non eseguire (alcuni) pagamenti commerciali nel termine massimo di sessanta giorni, si potrebbe determinare un automatico impegno di spesa in capo all'ente con conseguente necessità di uno stanziamento in bilancio, indipendentemente dalla richiesta del debitore.

Sul punto, l'ente ha fornito informazioni in sede istruttoria, precisando che *“(...) In merito alla tempestività dei pagamenti l'indicatore annuale allegato al Rendiconto 2016 porta un valore pari a -5,42. Le transazioni commerciali riferite al 2016 pagate oltre i 60 giorni ammontano ad euro 28.300,62 (al netto dello split payment). Nessuna transazione ha prodotto interessi di mora.”*

Preso atto che la negatività dell'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti è indice di una tempistica di pagamento inferiore ai trenta giorni, si ritiene opportuno evidenziare l'importanza di una attenta valutazione delle posizioni che esondano tale termine, tenuto conto dell'insorgere di possibili impegni di spesa a titolo di interessi di mora.

Si raccomanda, pertanto, di proseguire nella pratica di effettuare i pagamenti entro i trenta giorni, prestando tuttavia la massima attenzione alle posizioni sospese, da cui potrebbero derivare impliciti obblighi a carico del debitore.

6. Fondo crediti di dubbia esigibilità.

Con riferimento alla quantificazione del Fondo crediti di dubbia esigibilità (l'ente ha adottato il metodo ordinario) di cui al prospetto 1.6.2 del questionario, si è riscontrato che tale grandezza, quale quota accantonata del risultato di amministrazione 2016, è pari a 0.

In sede istruttoria, l'ente ha prodotto le proprie argomentazioni, affermando che *“(...) Il comune di Campagna Lupia dal 01/01/2013 è entrato a far parte dell'Unione di Comuni "Città della Riviera del Brenta". L'Unione, attraverso il corpo polizia municipale, gestisce interamente (con proprio personale e attrezzature proprie) le sanzioni per violazione del Codice della strada. La stessa in applicazione di quanto stabilito al punto 3.3 All. 4/2 del D.lgs. 118/2011, accerta per intero l'importo del credito e contestualmente accantona quella parte di entrate di dubbia e difficile esazione, trasferendo solo il netto ai comuni dell'Unione stessa. Pertanto ogni ente non ha un proprio fondo crediti di dubbia esigibilità specifico per le entrate derivanti da infrazioni al codice della strada, né il comune avrebbe i mezzi per poterle quantificare. Infine è l'Unione stessa che sottopone tali entrate a "sterilizzazione". (...)*”

Su tale aspetto il Collegio (fermo restando i contenuti, richiamati dall'ente nella risposta istruttoria, desumibili dal paragrafo 3.3, del principio contabile applicato alla contabilità finanziaria, di cui all'allegato 4/2 del D.lgs. 118/2011) ritiene di evidenziare che lo stesso principio afferma che *“(...) Non sono altresì oggetto di svalutazione le entrate di dubbia e difficile esazione riguardanti entrate riscosse da un ente per conto di un altro ente e destinate ad essere versate all'ente beneficiario finale. Il fondo crediti di dubbia esigibilità è accantonato dall'ente beneficiario finale.”*

Nel caso di specie, alla luce delle motivazioni prodotte dall'ente ed in considerazione

dell'adesione alla predetta Unione di Comuni "Città della Riviera del Brenta", affidataria della funzione di polizia municipale, si ritiene opportuno raccomandare una verifica congiunta, assieme all'Unione dei comuni e agli altri enti ad essa aderenti, in ordine all'adeguatezza del fondo crediti di dubbia esigibilità.

Va peraltro osservato che, dalla nota dell'ente prot. 11094 in data 14 settembre 2017, risultava già che, nel bilancio di previsione 2015 fosse stata l'Unione ad accantonare nei propri Bilanci la quota di FCDE, ridistribuendo agli enti un valore al netto", in quanto "L'Unione non ha solo la gestione degli introiti del codice della strada da parte degli Enti aderenti ma alla stessa è stata trasferita tutta la Funzione della Polizia Locale e pertanto detiene tutti i dati relativi ai verbali emessi notificati ed eventualmente contestati. Pertanto i fattori che possono creare degli impedimenti alla corretta riscossione sono di conoscenza solo dell'Unione stessa che può intervenire andando ad incrementare o decrementare il FCDE nell'intero ammontare che poi viene suddiviso in base agli accordi statutari agli enti aderenti sia in fase previsionale che in quella di assestamento".

Tale modalità di contabilizzazione, benché non incidente necessariamente sulla esatta quantificazione delle entrate del Comune, come già rilevato nella delibera sul rendiconto 2015, non è tuttavia corretta.

Nella suddetta delibera era stato già evidenziato che le Unioni dei Comuni, secondo quanto chiarito dalla Corte costituzionale con la pronuncia n. 50/2015, risolvendosi in forme istituzionali di associazione tra Comuni per l'esercizio congiunto di funzioni o servizi di loro competenza, non costituiscono, al di là dell'impropria definizione sub comma 4 dell'art. 1 della L.7 aprile 2014, n. 56 (quali enti locali costituiti da due o più Comuni per l'esercizio associato di funzioni o servizi di loro competenza), un ente territoriale ulteriore e diverso rispetto all'ente Comune.

La titolarità della funzione, infatti, è mantenuta in capo al Comune di riferimento, seppure detta funzione sia gestita in forma associata in una sede istituzionale di natura "derivata", per il "contenimento complessivo della spesa delle pubbliche amministrazioni (Sez. Autonomie, deliberazione n. 8/SEZAUT/2016/FRG).

Tanto è confermato anche dallo Statuto dell'Unione dei Comuni "Città della Riviera del Brenta" che, all'art. 2, recita "Premesso che la titolarità delle funzioni resta in capo ai singoli comuni, è compito dell'Unione esercitare congiuntamente una pluralità di funzioni e servizi".

Il Comune, pertanto, dovrà accantonare nel FCDE del proprio bilancio un importo adeguato, sulla base delle informazioni che devono essere fornite allo stesso dall'Unione, anche in ordine al rischio dell'esigibilità delle entrate di propria competenza riscosse dall'Unione dei Comuni per proprio conto (cfr. Sez. Lombardia, deliberazione 410/2015/PAR).

7. Conto economico e stato patrimoniale.

Si è rilevato un risultato economico di esercizio negativo per euro -85.207,38, mentre risulta positivo il risultato della gestione operativa (347.456,04). L'Organo di revisione, con riferimento alle motivazioni che hanno determinato la negatività del risultato economico, evidenzia l'impatto delle operazioni straordinarie e le rilevazioni contabili

operate a seguito dell'applicazione dei nuovi principi contabili.

La revisione dell'ordinamento degli enti locali, introdotta con il D.Lgs 118/2011, si prefigge di garantire (cfr. art.3, co.2) il consolidamento e la trasparenza dei conti pubblici secondo le direttive dell'Unione europea e l'adozione di sistemi informativi omogenei e interoperabili, richiedendo alle amministrazioni pubbliche, di cui all'art. 2, la conformità della propria gestione ai principi contabili generali contenuti nell'allegato 1.

A tale proposito, il principio contabile n. 15, "*Principio dell'equilibrio di bilancio*", nell'attribuire al medesimo la funzione di vincolo primario su cui fondare la stabilità economico finanziaria dell'ente locale, offre altresì un'interpretazione autentica di tale condizione precisando, all'ultimo comma, che "*(...) Il principio dell'equilibrio di bilancio quindi deve essere inteso in una versione complessiva ed analitica del pareggio economico, finanziario e patrimoniale che ogni amministrazione pubblica pone strategicamente da dover realizzare nel suo continuo operare nella comunità amministrata.*".

Ciò considerato, la Sezione si riserva di verificare, nei successivi esercizi, il raggiungimento dell'equilibrio economico, ai sensi del principio dell'equilibrio di bilancio di cui al punto 15, all. 1 del D.lgs. 118/2011.

PQM

La Sezione regionale di controllo per il Veneto, invita l'Ente:

- al rispetto dei termini di approvazione del rendiconto di cui all'art. 227, co.2 del TUEL;
- ad una corretta e tempestiva trasmissione degli schemi di bilancio alla Banca Dati Pubbliche Amministrazioni;
- ad attuare una efficace attività di recupero dell'evasione, anche per evitare problemi di prescrizione dei crediti;
- ad una verifica della continuità del FPV di parte corrente tra l'esercizio 2015 e 2016, valutando l'effettività e la natura della maggiore componente riportata nel 2016, a copertura di impegni pluriennali scaduti nell'esercizio, verificando con attenzione la formazione di eventuale disavanzo;
- ad una verifica della corretta quantificazione del Fondo crediti di dubbia esigibilità, in considerazione della gestione di alcune componenti di entrata da parte dell'Unione dei comuni della Riviera del Brenta.

La Sezione raccomanda, infine, il perseguimento dell'equilibrio economico e patrimoniale (in osservanza del principio contabile generale n. 15, di cui al D.Lgs 118/2011) e si riserva di verificare, nei successivi esercizi, gli esiti delle segnalazioni e rilievi riportati nella presente deliberazione.

Si rammenta l'obbligo di pubblicazione della presente pronuncia, ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. 33/2013.

Copia della presente pronuncia sarà trasmessa, mediante l'applicativo ConTE, al Presidente del Consiglio comunale, al Sindaco ed all'Organo di revisione economico-

finanziaria del Comune di Campagna Lupia (VE).

Così deliberato in Venezia, nella Camera di consiglio del 27 luglio 2020.

Il Magistrato relatore

Il Presidente

f.to digitalmente Daniela D'Amaro

f.to digitalmente Salvatore Pilato

Depositata in Segreteria il 21 settembre 2020

IL DIRETTORE DI SEGRETERIA

f.to digitalmente Dott.ssa Letizia Rossini